



Prot. n. 6/PD/AD/VN/SD-24

***PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2023 – 2025***

Adottato dal Presidente, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il 31 gennaio 2024.

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	4
3. PROCESSO DI ADOZIONE E VALIDITA' TEMPORALE DEL PIANO.....	6
4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO E OBBLIGHI DI CONOSCENZA	8
5. I SOGGETTI: COMPITI E RESPONSABILITA'	8
5.1 IL PRESIDENTE	8
5.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).....	9
5.3 I DIRIGENTI E I RESPONSABILI DI AREA	13
5.4 IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)..	15
5.5 I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE	15
5.6 I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL'ASSOCIAZIONE.....	15
6. ANALISI DEL CONTESTO	16
6.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	16
6.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	18
6.3 MONITORAGGIO DEL PTPCT 2021-2023	20
7. METODOLOGIA E FASI DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO	21
7.1 DEFINIZIONE DEL CONTESTO E MAPPATURA DEI PROCESSI.....	22
7.2 IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO.....	23
7.3 ANALISI DEL RISCHIO	23
7.4 PONDERAZIONE DEL RISCHIO	30
7.5 TRATTAMENTO DEL RISCHIO	30
7.6 MONITORAGGIO E AZIONI DI RISPOSTA	31
8. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	31
8.1 CODICE COMPORTAMENTO.....	32

8.2 TRASPARENZA	32
8.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE (ROTAZIONE “ORDINARIA”).....	33
8.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI O DISCIPLINARI PER FATTI DI NATURA CORRUTTIVA (C.D. ROTAZIONE STRAORDINARIA).....	34
8.5 ASTENSIONE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	35
8.6 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	35
8.7 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI	37
8.8 FORMAZIONE.....	38
8.9 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024.....	39
9 LA TRASPARENZA.....	40
9.1 LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	40
9.2 IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO	42
9.4 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE TRASPARENZA	44
9.5 PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 2022	45
9.6 MONITORAGGIO IN MATERIA DI TRASPARENZA	45

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI PROCESSI

ALLEGATO 2 CATALOGO DEI PROCESSI E DEI RISCHI

ALLEGATO 3 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1. PREMESSA

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel recepire tutti i contenuti della normativa in materia di cui alla Legge n. 190/2012¹ e s.m.i., costituisce un piano programmatico delle strategie e degli strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo, da un lato sull'integrità morale dei dipendenti anche attraverso il codice di comportamento redatto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (d'ora in poi ANCI) e pubblicato sul sito nella sezione "*Società Trasparente*", dall'altro disciplinando le varie incompatibilità ed intervenendo, infine, sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa nonché l'efficacia dei controlli interni.

Nel presente Piano, redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi RPCT) e approvato dall'Organo di Indirizzo Politico, si definiscono le azioni volte a promuovere meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, tramite lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione, nonché attraverso procedure appropriate di formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Vengono qui definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge, da integrare nel corso del triennio.

Il Piano, di conseguenza, verrà aggiornato annualmente e adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale.

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività dell'ANCI.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dalle modifiche apportate al D. Lgs. n. 33/2013² dal D. Lgs. n. 97/2016³. Le modifiche introdotte dal suindicato decreto n. 97/2016 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

¹ Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

² Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

³ Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

L'articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013 prevede che:

“.....per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”.

Le P.A. hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

In data 8 novembre 2017, l'ANAC ha emanato le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* che, in merito alla definizione di “società controllo pubblico” rinviano al decreto legislativo n. 175/2016 che le definisce come *le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).*

Il d.lgs. n. 175/2016 definisce “amministrazioni pubbliche” *le amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.* La relazione tecnica del provvedimento specifica chiaramente che per “associazioni per qualsiasi fine istituite” s'intendono anche ANCI e UPI. Tale concetto è rafforzato dalla deliberazione dell'ANAC n. 21 del 18 gennaio 2017 che ha chiarito che, a

seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, l'ANCI, al pari delle altre associazioni tra Enti locali a qualsiasi fine costituite, è soggetta alla disciplina sugli affidamenti pubblici.

Pertanto, l'ANCI, e le sue articolazioni regionali, sono soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 e alla legge n. 190/2012. L'Associazione, dunque, ha redatto il suo primo PTPCT nel 2017 e ne ha adottato i successivi aggiornamenti annuali negli anni dal 2018 al 2023.

3. PROCESSO DI ADOZIONE E VALIDITA' TEMPORALE DEL PIANO

Il PTPCT 2024-2026 dell'ANCI è l'aggiornamento annuale del PTPC 2023-2025. Il Piano ha una validità triennale e sarà aggiornato entro **il 31 gennaio 2025**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. **Il Piano è adottato dal Presidente, su proposta del RPCT, nel suddetto termine, e ratificato dal Comitato Direttivo nella prima seduta utile.**

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione, il PNA 2016 precisa che *“gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*.

Secondo le indicazioni dell'ANAC, il PTPCT deve contenere:

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (*aree di rischio*);
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla Legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il nuovo PNA;
- d) la formazione in tema di anticorruzione:
 - a. indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
 - b. individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
 - c. individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
 - d. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
 - e. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
 - f. quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPCT reca informazioni in merito:

- a) all'adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti;
- b) all'indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) all'indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del nuovo PNA, le Amministrazioni possono evidenziare nel PTPCT ulteriori informazioni in merito a:

- a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

Il presente aggiornamento annuale del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

- a) il mutamento e l'integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;

- b) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT precedente;
- c) le modifiche intervenute a seguito dell'applicazione delle misure predisposte dall'Associazione per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Presidente la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'Associazione possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO E OBBLIGHI DI CONOSCENZA

Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i processi dell'ANCI, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e/o determinato, anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture dell'Associazione o in nome e per conto della stessa.

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i soggetti destinatari come individuati all'interno del presente Piano.

Per agevolare l'assolvimento di tale obbligo:

- a cura del competente Ufficio, viene inviata un'e-mail ai Dirigenti e ai Responsabili di Area per informare i destinatari dell'avvenuta pubblicazione del Piano e dei suoi aggiornamenti;
- i Dirigenti e i Responsabili di Area devono provvedere ad informare poi tutto il personale;

La violazione delle misure di prevenzione ivi previste costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n.190/2012 e ss.mm.ii..

5. I SOGGETTI: COMPITI E RESPONSABILITA'

5.1 IL PRESIDENTE

Adotta, su proposta del RPCT dell'Associazione, l'aggiornamento annuale del PTPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

5.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il comma 7 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui *“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”*, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, il Presidente dell'ANCI ha nominato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi RPCT), la dottoressa Stefania Dota, Vice Segretario Generale, incarico attribuito in data 20/12/2016 con atto di nomina del Presidente prot. 99 DIRAMM/LP/Fr/16, poiché in possesso di qualifiche idonee per ricoprire la suddetta carica e in assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l'assunzione di tale delicata responsabilità.

Compito primario del RPCT è la predisposizione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dai diversi uffici, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ANCI, che sottopone all'approvazione e alla successiva adozione dell'Organo di Indirizzo Politico.

La figura del Responsabile Anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il D. Lgs. n. 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi RPCT);
- ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Nel dettaglio, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa, nonché delle indicazioni contenute nei PNA e nelle delibere attuative ANAC, il RPCT assume diversi ruoli all'interno dell'Associazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti:

- in materia di prevenzione della corruzione:
 - elabora e propone all'Organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 1, comma 8, legge 190/2012);
 - provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma 10, lettera a), legge 190/2012);

- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (ivi comprese nel PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1, comma 14, legge 190/2012);
 - propone le necessarie modifiche del PTPCT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1, comma 10, lettera a), legge 190/2012);
 - definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, comma 8, legge 190/2012);
 - individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al successivo capitolo 13 rubricato “Misure finalizzate alla Prevenzione della corruzione”;
 - riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1, comma 14, legge 190/2012);
 - entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al Segretario Generale una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
 - segnala al Segretario Generale le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1, comma 7, legge 190/2012);
 - indica al Segretario Generale i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1, comma 7, legge 190/2012);
 - segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “*per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni*” (articolo 1, comma 7, legge 190/2012);
 - quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- in materia di trasparenza:
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43, comma 1, decreto legislativo 33/2013).

- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43, commi 1 e 5, decreto legislativo 33/2013).
- in materia di whistleblowing:
 - riceve e prende in carico le segnalazioni;
 - pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.
- in materia di inconferibilità e incompatibilità:
 - interviene, anche in forma sanzionatoria, per l'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive;
 - segnala eventuali violazioni delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità all'ANAC.
- in materia di AUSA:
 - sollecita l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e ne indica il nome all'interno del PTPCT.

Fermo restando quanto di competenza del RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la strategia di prevenzione, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione. Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *“adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione”*, e che sia:

- a) dotato della necessaria *“autonomia valutativa”*;
- b) in una posizione del tutto *“priva di profili di conflitto di interessi”* anche potenziali;
- c) di norma, scelto tra i *“dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *“come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*.

Ad ogni buon conto, l'ANAC prevede espressamente che *“è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”*.

Il D. Lgs. n. 97/2016 (articolo 41, comma 1, lettera f)) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *“per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

Inoltre, il decreto n. 97/2016 prevede altresì:

- a) di attribuire al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b) di stabilire il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”* e l'Associazione ha assicurato, sin dall'inizio dell'attuazione della normativa di riferimento, tale imparzialità.

Il D. Lgs. n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le *“eventuali misure discriminatorie”* poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni mentre, in precedenza, era prevista la segnalazione della sola *“revoca”*.

Il comma 9, lettera c), dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT. Pertanto, secondo l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si *“invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la necessaria collaborazione”*.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un *“dovere di collaborazione”* dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

È opportuno e necessario un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Le modifiche normative, apportate dal Legislatore con il D. Lgs. n. 97/2016, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo,

sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “*di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità*” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPCT. I dirigenti e i responsabili di Area rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della P.A., in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato sul suo funzionamento e osservanza.

A garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT, in caso di revoca dell’incarico, l’ANAC può richiedere all’amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l’Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell’attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione. Il Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 657 del 18.7.2018, ha approvato il «*Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*», il quale si applica alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del D.lgs. 33/2013 e ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, all’adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio RPCT.

5.3 I DIRIGENTI E I RESPONSABILI DI AREA

I Dirigenti e i Responsabili di Area, come puntualmente individuati nella disposizione organizzativa contenuta nell’analisi del contesto interno, concorrono alla definizione delle attività previste nel PTPCT attraverso proposte volte all’introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

In capo ai medesimi ricadono conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del Piano, nonché il dovere di collaborazione nel rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché quelli relativi agli obblighi di formazione, attraverso la regolarità e la tempestività della trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione.

Nello svolgimento di tale attività assumono il ruolo di referenti del RPCT.

I Dirigenti e i Responsabili di Area provvedono mensilmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie.

Ogni Responsabile di Area e ogni Dirigente è referente del PTPCT per le materie di competenza nonché di tutti gli obblighi giuridici collegati e connessi alla materia stessa.

I Dirigenti e i Responsabili di Area suddetti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione;
- nel caso in cui abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio effettuano denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- attuano il costante monitoraggio sull'attività svolta dal personale assegnato agli uffici di riferimento, al fine di controllare il rispetto, da parte dei dipendenti del servizio, delle misure di prevenzione contenute nel piano;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, adottato il 19 maggio 2017, e verificano le ipotesi di violazione;
- segnalano al responsabile il personale da inserire nei programmi di formazione.

In particolare, è loro competenza:

- l'attuazione delle misure previste dal piano anticorruzione e attribuite alla loro specifica responsabilità;
- la proposta di aggiornamento della mappatura per il 2021 dei processi di competenza al fine di individuare i possibili rischi di corruzione al presentarsi di elementi di novità;
- l'attivazione immediata di azioni correttive laddove si riscontrino mancanze/difformità nell'applicazione del piano e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione, che qualora lo ritenga opportuno può intervenire direttamente;
- l'immediata segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, laddove si registri un mancato rispetto del Piano.

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei Dirigenti e dei Responsabili dell'Associazione è fonte di responsabilità disciplinare, nonché di responsabilità dirigenziale.

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni previste dal contratto di lavoro vigente.

5.4 IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Tra le misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, il PNA 2016 prevede l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. È stata nominata RASA la dott.ssa Lara Panfili, Responsabile dell'Area di Direzione Amministrativa.

5.5 I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti i dipendenti dell'Associazione:

- attraverso i propri Responsabili di Area/Dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile nonché i casi di personale conflitto di interessi.

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole di condotta previste nel Codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'Associazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni previste dal contratto di lavoro vigente.

5.6 I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL'ASSOCIAZIONE

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione:

- osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento applicabili ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano

nelle strutture dell'Associazione o in nome e per conto della stessa, sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

6. ANALISI DEL CONTESTO

Come più volte ricordato, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione ha richiamato l'attenzione sulla minaccia che la corruzione costituisce per la stabilità e la sicurezza degli Stati, minandone le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendone lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto.

Recenti studi e pubblicazioni, nonché, nel nostro Paese, indagini e procedimenti penali, mostrano, infatti, come la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione siano delitti seriali e pervasivi, che si traducono in un fenomeno endemico, il quale alimenta mercati illegali, distorce la concorrenza e costa alla collettività un prezzo elevatissimo, in termini sia economici che sociali.

Inoltre, la distorsione delle funzioni amministrative altera i meccanismi della competizione fra imprese e fra individui, danneggiando in tal modo l'economia, la crescita culturale e sociale del Paese, l'immagine della pubblica amministrazione e la fiducia stessa dei cittadini nell'azione amministrativa.

A tal proposito, ai fini dell'elaborazione del presente Piano, rileva anche la nozione di corruzione amministrativa, intesa quale uso distorto a fini particolari e privati delle funzioni, il cui esercizio è previsto a tutela e presidio di interessi generali, in violazione, pertanto, del principio di buon andamento, non discriminazione e di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, costituendo un'ipotesi di cattiva e/o mala amministrazione della *res publica*.

6.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'ANCI svolge il suo ruolo di tutela e rappresentanza degli interessi di Comuni e Città metropolitane su tutto il territorio italiano, ha la sua sede principale a Roma e una sede in ogni Regione, pertanto si ritiene opportuno delineare come contesto esterno quello dell'intero territorio nazionale.

L'indice di percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica misurato da *Transparency International*⁴ riferito all'anno 2023 vede l'Italia al 42° posto nel mondo, su una classifica di 180 paesi, e al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea⁵. Il voto assegnato al nostro Paese

⁴ L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di *Transparency International* misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. L'Indice, elaborato annualmente, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

⁵ <https://www.transparency.org/en/>

dagli esperti è di 56 su 100. L'Italia, dunque, consolida il suo punteggio confermandosi tra i Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione.

Questi dati dimostrano, dunque, l'efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'amministrazione pubblica che l'Italia ha posto in essere negli ultimi anni, coinvolgendo, per la loro piena attuazione, tutto il sistema degli *stakeholders*.

Per la valutazione del rischio relativo al contesto esterno, si fa riferimento alla *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia* (secondo semestre 2022) nonché alla *Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata* (dati 2021).

La Relazione della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al secondo semestre del 2022, documenta l'azione pervasiva delle organizzazioni criminali italiane, la forza che esercitano nel territorio nazionale, le proiezioni in tutti i Continenti ed i consolidati legami internazionali. Gli elementi investigativi finora raccolti confermano che le organizzazioni criminali di tipo mafioso, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, hanno implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive e intimidatorie.

Il Parlamento europeo, già nella Risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione, aveva evidenziato che *“i gruppi criminali organizzati hanno dimostrato la tendenza e una grande facilità a diversificare le proprie attività, adattandosi a diversi ambiti territoriali, economici e sociali per sfruttarne le debolezze e le fragilità, agendo contemporaneamente in mercati diversi e approfittando delle differenti previsioni normative degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri per far prosperare le proprie attività e massimizzare il profitto”*.

La Relazione sull'attività delle forze di polizia dedica uno specifico paragrafo agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Sono stati 722 gli episodi di intimidazioni nell'anno 2021, + 15.7% rispetto all'anno precedente. Gli ambiti territoriali che hanno fatto registrare il maggior numero di intimidazioni sono Lombardia, Campania e Calabria con, rispettivamente, 105, 77 e 73 eventi criminosi. Le città più interessate dal fenomeno sono Torino, Milano e Napoli. Dall'analisi dei dati, inoltre, emerge che *“il fenomeno risulta tanto diffuso quanto poco evidente; i numeri stessi fanno emergere la voce di tanti amministratori che, attraverso la denuncia degli episodi intimidatori subiti, mostrano consapevolezza del rilevante ruolo rivestito e fiducia nei confronti delle Forze di Polizia”*.

Infine, dal 1991 ad oggi, sono stati emanati, complessivamente, 626 decreti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa.

In tale contesto, occorre, inoltre, evidenziare l'entrata in vigore, con il d. lgs n. 36/2023, del nuovo

Codice dei contratti pubblici. Il processo di riforma avviato in attuazione degli obiettivi posti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha infatti inciso profondamente sulla materia dei contratti pubblici ma, allo stesso tempo, come sottolinea ANAC nella Relazione annuale al Parlamento 2022, presentata nel mese di giugno 2023, “ ... *ha avuto ricadute importanti anche nell’ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove si è inteso far sì che le esigenze semplificatorie e acceleratorie non vanificassero gli sforzi di rendere conoscibile e verificabile l’azione della pubblica amministrazione e l’utilizzo delle risorse pubbliche*”.

D’altro canto, le Amministrazioni locali rafforzano sempre più le loro strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi. A sottolineare tale trend positivo è la stessa ANAC che individua i fattori chiave ai quali le pubbliche amministrazioni hanno collegato l’aumentata capacità di scoprire fenomeni corruttivi; tra questi, figurano la formazione del personale, il maggiore coinvolgimento dei responsabili e dei dipendenti nella predisposizione del PTPCT e nella gestione del rischio, la digitalizzazione dei processi per eliminare le interferenze esterne nell’iter dei procedimenti amministrativi, la corretta applicazione delle misure di trasparenza, le segnalazioni/denunce di irregolarità o illeciti tramite il sistema del whistleblowing.

6.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

I Comuni aderenti all’Associazione sono 7217 su 7900 (dati aggiornati a dicembre 2023), rappresentativi del 91% della popolazione, numeri che testimoniano un radicamento saldo nel tessuto sociale, geografico e culturale italiano.

Obiettivo fondamentale dell’attività dell’ANCI è rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni nei confronti di Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, Organismi comunitari, Comitato delle Regioni e ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale.

Nel 2004 l’ANCI ha ricevuto dall’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, la medaglia d’oro al merito civile “*Per lo spirito di dedizione ai valori del complesso dei Comuni italiani*”.

Il 15 novembre 2018, la Prefettura di Roma ha provveduto ad iscrivere l’ANCI nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR n. 361/2000. In tal modo, e a partire da tale data, ad ANCI viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con tutti gli aspetti che ne conseguono, in particolare quelli relativi all’autonomia patrimoniale dell’Associazione.

L’ANCI possiede partecipazioni nelle società Ancitel SpA in liquidazione, ComuniCare e ANCI Digitale SpA nonché nelle Fondazioni Ifel, Cittalia e Patrimonio Comune che insieme compongono

un sistema in grado di offrire consulenza, assistenza tecnica e organizzativa, formazione, informazione, supporto tecnologico avanzato, studi e ricerche, cooperazione allo sviluppo, progettazione istituzionale e socioeconomica ai Comuni.

In tale contesto, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'ANCI individua le aree di particolare rischio di esposizione ad eventi corruttivi in relazione alla sua particolare natura giuridica di rappresentanza istituzionale e definisce puntuali misure di prevenzione per le attività maggiormente a rischio.

➤ **Organizzazione della struttura**

Di seguito si riporta l'organizzazione della struttura.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; controfirma, tra l'altro, gli atti di rilevanza interna di organizzazione, i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti e gli altri atti previsti dal regolamento di contabilità.

Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell'ANCI. Esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione. Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione.

Le Aree sono articolazioni organizzative caratterizzate da un elevato grado di autonomia decisionale e da contenuti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Associazione. Esse rispondono ad esigenze di rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno, in particolare nel rapporto con gli associati e di presidio di attività di particolare complessità gestionale e di coordinamento, anche attraverso la supervisione di Dipartimenti e Uffici.

Le Aree competenti per materia coadiuvano il Segretario Generale nella formulazione degli indirizzi programmatici, per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Associazione nonché all'attuazione di progetti gestiti eventualmente attraverso le proprie strutture partecipate.

I singoli responsabili di Area, Dipartimento, Ufficio ed Ufficio di staff sono stati individuati e selezionati dal Segretario Generale conformemente a quanto previsto dall'art. 21.2 sub d) dello Statuto e agli artt. 55 e 57 del CCNL ANCI, tenendo conto dell'esperienza e della competenza professionale maturata dai singoli lavoratori, delle capacità tecniche e relazionali dimostrate, dell'impegno profuso nello svolgimento del proprio lavoro.

In particolare, i responsabili di Area svolgono, sotto la supervisione del Segretario Generale, le seguenti funzioni:

- supportare l'azione degli organi dell'ANCI, attraverso l'elaborazione di proposte, documenti, iniziative e ogni attività necessaria a tutelare gli interessi dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane;

- tenere i rapporti con gli interlocutori istituzionali dell'ANCI nell'ambito di commissioni, tavoli tecnici, audizioni e di tutte le altre forme in cui si articola l'azione di rappresentanza che l'ANCI svolge;
- gestire le risorse umane e gli eventuali budget assegnati, in particolare stabilendo gli obiettivi, valutando il raggiungimento dei risultati e supervisionando l'attività dei Dipartimenti e degli Uffici di cui sono responsabili.

I Dipartimenti sono articolazioni organizzative caratterizzate da autonomia decisionale nell'ambito di direttive di massima e dalla capacità di elaborare contenuti di rilievo e di supporto alle attività dell'Associazione, a tal fine, sono coordinati da un responsabile, dotato di parziale autonomia decisionale e responsabilità gestionale.

Gli Uffici sono articolazioni organizzative a minor contenuto di complessità strutturale, caratterizzate da autonomia operativa. Possono essere coordinati da un responsabile, con compiti gestionali e che richiedano competenze specialistiche. Operano nell'ambito di direttive di massima.

Le Unità intersettoriali sono articolazioni organizzative istituite per la realizzazione di obiettivi specifici intersettoriali a carattere temporaneo, anche con assegnazione temporanea di personale appartenente ad aree funzionali diverse. L'Unità può essere istituita dal Segretario Generale con proprio provvedimento che determina:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
- b) le risorse di personale e strumentali assegnate;
- c) i tempi di completamento;
- d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
- e) il responsabile.

Per una rappresentazione grafica dell'organizzazione dell'Associazione, si rinvia all'organigramma pubblicato sul sito ufficiale dell'ANCI nella sezione "Portale Trasparenza".

6.3 MONITORAGGIO DEL PTPCT 2023-2025

La responsabilità del monitoraggio del PTPCT è attribuita al RPCT, che ogni anno predispose una relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. n. 190/2012 e ai sensi di quanto disposto dal PNA.

Alla luce di quanto richiamato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ANCI, con relazione predisposta secondo il modello definito dall'ANAC con comunicato del Presidente dell'8 novembre 2023, e pubblicata nel sito istituzionale dell'Associazione

nella sezione “Amministrazione trasparente”/”Società trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione” ha provveduto a rendicontare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT 2023 – 2025.

Detta Relazione è inoltre allegata quale Allegato 3 al presente Piano, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

7. METODOLOGIA E FASI DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione *“rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione”*.

Sotto il profilo metodologico, il processo di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza si basa sulle più consolidate tecniche di gestione del rischio (*risk management*).

Il *risk management* comprende quell’insieme di attività che consentono di dirigere, monitorare e controllare il livello di rischio cui un’organizzazione può essere soggetta. L’obiettivo del *risk management* è quello di:

- individuare le attività, svolte dall’organizzazione, nell’ambito delle quali si possono verificare specifici eventi rischiosi, in grado di minare il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;
- valutare il livello di esposizione al rischio dell’organizzazione;
- ridurre in maniera significativa il rischio individuato, attraverso la progettazione di misure specifiche di prevenzione.

A livello internazionale, esistono numerosi modelli e strumenti utilizzati per la gestione del rischio. Tuttavia, tra i modelli esistenti, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ANCI ha utilizzato come riferimento generale la norma internazionale ISO 31000.

Con riferimento al processo di gestione del rischio, la norma ISO 31000 prevede lo svolgimento di tre fasi principali:

1. definizione del contesto;
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi, ponderazione);
3. trattamento del rischio.

Trasversalmente a tali fasi sono richieste adeguate attività di comunicazione e monitoraggio.

Tale metodologia è illustrata nei paragrafi seguenti che, seguendo l’impostazione di processo prevista dalla norma ISO 31000, descriveranno nel dettaglio le fasi.

7.1 DEFINIZIONE DEL CONTESTO E MAPPATURA DEI PROCESSI

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'Associazione venga esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'uso dei processi in funzione di prevenzione della corruzione deriva dalla loro stessa definizione. Infatti, il processo è *“un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”*, a differenza del procedimento che *“è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato”*. In sostanza, è il “che cosa” deve essere attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, descritto sotto forma di “regole”, formalizzate e riconosciute.

Al fine di ampliare quanto più possibile i processi mappati, si è proceduto ad una analisi preliminare tesa ad analizzare:

- la macrostruttura dell'Associazione e le funzioni assegnate alle Aree;
- le aree e i processi di cui alla L. n. 190/2012 ed al PNA.

Non ci si è limitati ad una descrizione dei procedimenti ma si è proceduto a descrivere i processi dell'Associazione attraverso una scheda che individuasse:

- l'area di rischio;
- il processo;
- gli elementi in input del processo;
- le attività;
- l'output o risultato finale del processo;
- l'Area o le Aree responsabili.

Le aree di rischio prese in considerazione ai fini della suddivisione dei processi sono le seguenti:

- a) Acquisizione e gestione del personale
- b) Affari legali e contenzioso
- c) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici
- d) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- e) Incarichi e nomine

f) Sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni

Tutta l'attività fin qui descritta, ha permesso di elaborare il Catalogo dei processi dell'ANCI, Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano.

7.2 IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione”, intesa nella più ampia accezione della Legge n. 190/2012 e richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, le specificità dell'Associazione, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 1 del PNA 2019: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi è stata svolta dalle figure summenzionate e indicate.

7.3 ANALISI DEL RISCHIO

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata dall'ANCI per l'analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero “*la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione*”.

Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata al catalogo dei processi dell'Associazione, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischio a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che

	che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	Livello di opacità del processo , inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di “Trasparenza Amministrativa” sia attraverso il diritto di “accesso civico”, sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (Es. comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc.)	(3) Alto	Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”, nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di “accesso civico”, consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo
		(2) Medio	Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”, nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di “accesso civico”, consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo

			limitatamente le fasi endoprocedimentali e prodromiche
		(1) Basso	Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”, nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di “accesso civico”, consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche
P5	Presenza di “eventi sentinella” per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Associazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	(3) Alto	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Associazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		(2) Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste

		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
P7	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) Alto	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte
		(2) Medio	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo
		(1) Basso	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	Impatto sull'immagine dell'Associazione inteso come la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe ed alla capacità di minare l'immagine di imparzialità e servizio alla collettività dell'Associazione	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Associazione elevato
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Associazione contenuto
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Associazione trascurabile
I2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Associazione in

	del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso		maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Associazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Associazione	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Associazione
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Associazione o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	Impatto in termini di costi , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Associazione molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Associazione sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Associazione trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (ad es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Associazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT, ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

I risultati dell'attività di stima del rischio dei processi dell'ANCI sono dettagliati nel Catalogo dei processi e dei rischi, Allegato 2 al presente Piano, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

7.4 PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. L’obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA Aggiornamento 28 ottobre 2015 è di *“agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”*.

“La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti” - PNA Aggiornamento 28 ottobre 2015.

7.5 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento consiste nel procedimento per modificare il rischio e individuare le misure per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione.

Il RPCT deve stabilire le priorità di trattamento in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPCT deve contenere e prevedere l’implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- a) la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto della sezione trasparenza del PTPCT;
- b) l’informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di attività non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- c) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali al fine di consentire di far emergere eventuali omissioni o ritardi annoverabili, questi ultimi, tra i fenomeni corruttivi.

Le misure generali e specifiche previste e disciplinate dal presente Piano sono descritte nei paragrafi che seguono.

7.6 MONITORAGGIO E AZIONI DI RISPOSTA

Il ciclo di gestione del rischio si conclude e completa con l'attività di monitoraggio, diretta a verificare l'attuazione e l'efficacia della strategia di prevenzione definita nel Piano e delle relative misure. Concorrono a garantire l'azione di monitoraggio, oltre al RPCT, i Dirigenti e i Responsabili di Area.

Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC e pubblicata nella sezione "Società Trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione".

8. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La pianificazione delle misure di mitigazione e trattamento del rischio corruttivo sviluppa in termini programmatici le priorità di trattamento emerse nella fase di analisi e ponderazione dei rischi.

La pianificazione di ogni misura prevede tempi certi e responsabilità chiare per garantirne l'effettiva attuazione, nonché un set di indicatori attraverso cui verificarne la realizzazione e, quindi, assicurare l'efficacia dell'intervento stesso.

Si considerano "generalì" le misure che devono essere necessariamente introdotte e applicate da tutte le Amministrazioni, alle quali residua l'unico potere, ove la legge lo permetta, di definire il termine entro cui devono essere attuate. Tale termine, una volta indicato nel PTPCT, deve essere ritenuto perentorio.

Il PNA individua, poi, misure ulteriori qualificate come "specifiche", vale a dire misure la cui cogenza deriva dal loro inserimento nel PTPCT di ogni singola Amministrazione. Queste misure potranno essere implementate, qualora già esistenti in precedenti PTPC, attraverso circolari e disposizioni interne, per cui la valutazione complessiva del rischio è la risultante anche dell'implementazione di tali misure.

Nel corso del **2023** sono state attuate le seguenti misure di prevenzione della corruzione:

- è stato monitorato, per ciascuna attività, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti, i cui risultati possano essere consultabili sul sito web istituzionale;

- sono stati monitorati i rapporti tra l'ANCI ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i Dirigenti, Responsabili di Area, dipendenti dell'ANCI e i Dirigenti e i dipendenti della società;
- sono stati attuati e integrati gli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti D. Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- sono state attuate le norme relative al nuovo codice degli appalti.

Nei paragrafi che seguono sono indicate le misure di trattamento del rischio generali e specifiche che verranno attuate dall'Associazione nel triennio 2024-2026.

8.1 CODICE COMPORTAMENTO

Il Codice etico e comportamentale dell'ANCI individua i principi e i valori cui è ispirata l'azione dell'Associazione; si tratta cioè di una sorta di carta dei valori cui devono conformarsi i dipendenti e gli altri soggetti tenuti alla sua osservazione.

La finalità del Codice, quale misura di prevenzione della corruzione, è quella di orientare i comportamenti verso standard di integrità. Essa è, per tale ragione, trasversale a tutta l'organizzazione.

In ordine ai doveri di comportamento dei dipendenti dell'Associazione si rinvia, dunque, al Codice di comportamento adottato in data 19 maggio 2017 e del quale è stata avviata un'attività di revisione anche alla luce delle modifiche apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dPR n. 62/2013) nel luglio 2023 dal *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* (dPR n. 81/2023).

8.2 TRASPARENZA

Come affermato nel PNA 2016, la trasparenza è una misura assolutamente fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale - come riconosciuto da indicazioni e orientamenti degli specifici organi sovranazionali - alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari della normativa in oggetto, di rafforzare tale misura nei propri PTPCT, invitando

ad andare anche oltre il mero rispetto degli specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

Pertanto, al quadro normativo in materia di trasparenza, il D. Lgs. n. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

L'ANAC ha redatto, il 20 dicembre 2016, le *«Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»*.

Pertanto, l'ANCI ha previsto ulteriori e specifiche misure di trasparenza, in linea con le indicazioni dell'ANAC, meglio dettagliate nella sotto indicata "Sezione trasparenza" del presente PTPCT, che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano stesso, a dimostrazione delle necessarie interconnessioni fra i due documenti di pianificazione.

8.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE (ROTAZIONE "ORDINARIA")

Secondo quanto indicato già nella L. n. 190/2012 e ribadito successivamente dall'ANAC nei vari PNA, la rotazione del personale è da considerarsi fondamentale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti all'eccessiva permanenza temporale di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La rotazione nelle funzioni, infatti, riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ecc., e instaurando relazioni amministrative prevalentemente con gli stessi utenti, possa più facilmente essere sottoposto a pressioni esterne, ovvero possa instaurare relazioni personali con alcuni utenti potenzialmente in grado di incidere negativamente sui requisiti di indipendenza e imparzialità.

La rotazione del personale all'interno delle PP.AA. nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, c. 5, lett. b) della l. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC *«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari»*. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, *«l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione»*.

Come specificato dall'ANAC sia nel PNA 2016 che nelle *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* dell’8 novembre 2017, la misura della rotazione deve essere attuata compatibilmente con le dimensioni e le esigenze organizzative dell’Associazione nonché con il suo assetto. In tal senso, il PNA 2016 ha previsto la possibilità, con adeguata motivazione, di non adottare la rotazione sostituendola con altra misura.

Avendo l’ANCI funzioni e compiti peculiari ci si riserva di proseguire, nel 2024, l’analisi già avviata nel 2023, al fine di elaborare opportune valutazioni sull’attuazione di tale misura o di sostituirla con altra.

8.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI O DISCIPLINARI PER FATTI DI NATURA CORRUTTIVA (C.D. ROTAZIONE STRAORDINARIA)

Relativamente al personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in caso di notizia di avvio di procedimento penale e di avvio di un procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva, si applicano le disposizioni normative di riferimento.

Detta norma dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali *«provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*, con assegnazione ad altro servizio del personale sottoposto al procedimento.

Si tratta, con ogni evidenza, di una misura di carattere cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate oggettive misure di prevenzione del rischio corruttivo, nonché finalizzata a difendere l’immagine dell’Amministrazione.

Nell’ottica di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione intesa in senso lato, e in armonia con le indicazioni del PNA 2016 e successivi aggiornamenti, l’ANCI prevede che la rotazione straordinaria come da normativa di riferimento, si applichi anche al personale nei cui confronti siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte integranti ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione.

Naturalmente restano ferme tutte le altre misure di legge previste in relazione alle varie forme di responsabilità.

8.5 ASTENSIONE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'art. 1, c. 41, L. n.190/2012 prescrive che *“Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».*

La suindicata norma va esaminata in maniera coordinata con l'art. 6, c. 2, DPR n. 62/2013, secondo cui *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.*

In base alle suddette previsioni di legge, è fatto obbligo a ciascun dipendente dell'ANCI di astenersi dall'adottare decisioni o dallo svolgere attività in caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, che possa coinvolgere interessi propri, dei prossimi congiunti, di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, e comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

8.6 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

In attuazione della delega contenuta nella L. n. 190/2012, è stato varato il D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A., complesso corpo normativo che si propone di incidere in via preventiva su quegli aspetti della vita amministrativa che possono amplificare il rischio di corruzione.

Il D. Lgs. n. 39/2013 ha la finalità, dunque, di prevenire anche solo l'apparenza di un potenziale conflitto di interessi, essenzialmente – ma non esclusivamente - tra politica e amministrazione.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al RPCT e all'ANAC. Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, e di una vigilanza esterna, assicurata, invece, dall'ANAC.

Ai sensi di legge, l'incarico inconferibile è nullo (art.17 D. Lgs. n. 39/2013), mentre la situazione di incompatibilità può essere rimossa dall'incaricato nel termine di 15 gg., rinunciando all'incarico

ovvero optando per una delle cariche che hanno determinato l'incompatibilità; in mancanza, scatta la decadenza dall'incarico incompatibile (art.19 D. Lgs. n.39/2013).

L'ANAC, con Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, ha adottato le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*.

Le citate Linee guida dettagliano il procedimento che il RPCT è tenuto a seguire:

- contesta la situazione di inconferibilità/incompatibilità tanto all'organo che ha conferito l'incarico quanto al dipendente che lo ha ricevuto;
- accertata la situazione di inconferibilità/incompatibilità, emette declaratoria di nullità e conseguente revoca dell'incarico (ovvero, in caso di incompatibilità, di presa d'atto della rinuncia o dell'opzione);
- in caso di inconferibilità, alla declaratoria di nullità dell'incarico deve seguire l'accertamento della sussistenza o meno dell'elemento psicologico della colpa o del dolo in chi ha conferito l'incarico;
- se il suddetto accertamento è positivo, dichiara la ricorrenza dell'elemento psicologico ai fini della responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati, e inibisce a chi ha conferito l'incarico il conferimento di ulteriori incarichi per i successivi tre mesi (art.18 D. Lgs. n.39/2013);
- infine, comunica i propri provvedimenti all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 215/2004, e alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali.

L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in base alle previsioni di cui all'art.16 del D. Lgs. n.39/2013.

Al fine di prevenire possibili violazioni della norma di cui sopra, l'ANCI ha inserito:

- nei contratti di fornitura di servizi a qualsiasi titolo, un'apposita clausola che prevede il divieto per il fornitore di avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex-dipendenti ANCI per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro pubblico;
- nei bandi di gara anche mediante procedura negoziata (per quanto concerne le procedure di scelta del contraente), apposita clausola con cui il contraente dichiara di non avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex-dipendenti ANCI che nel triennio precedente abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei loro confronti. A tal fine è disposta l'esclusione dalle

procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la citata situazione di incompatibilità.

8.7 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI

L'articolo 54-bis del D. Lgs. n.165/2001, inserito dall'art.1, c. 51, L. n. 190/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato le *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*.

La disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

- la tutela dell'anonimato (la *ratio* è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);
- il divieto di ogni tipo di discriminazione (quali ad esempio, azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, e comunque ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso e la garanzia che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso (tranne il caso in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Stante quanto sopra:

- il dipendente ANCI che ritenga di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al RPCT;
- il RPCT valuta la sussistenza degli elementi necessari per segnalare quanto accaduto al Dirigente o al Responsabile di Area di colui che ha operato la denunciata discriminazione (laddove la discriminazione sia riferibile al Dirigente o al Responsabile di Area, la segnalazione viene inviata al Segretario Generale);
- il Dirigente o il Responsabile di Area valuta l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, nonché la sussistenza degli elementi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Al fine di dare piena attuazione alla normativa in materia di *whistleblowing*, il RPCT ha predisposto, nel 2018, l'adozione di un supporto informatico - <https://anci.whistleblowing.name/index.php> - che consentisse a ciascun dipendente di poter segnalare ipotetici e potenziali illeciti commessi nell'ambito dell'attività dell'Associazione con la garanzia dell'anonimato.

Dal 2018, anno di attivazione della piattaforma, non è pervenuta alcuna segnalazione.

8.8 FORMAZIONE

La formazione del personale riveste un'importanza cruciale nell'ambito delle politiche di prevenzione della corruzione, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, un'adeguata formazione di livello generale deve interessare tutti i dipendenti pubblici, sia al fine di favorire la conoscenza del quadro normativo direttamente o indirettamente promanante dalla L. n. 190/2012, nonché di ribadire l'attualità dei valori proclamati dall'art.54 della Costituzione della Repubblica, sia al fine di preparare a livello specifico i RPCT e i loro referenti, i componenti degli organismi di controllo, i Dirigenti e i Responsabili delle aree a rischio-corruzione, e più in generale tutti i dipendenti pubblici chiamati a giocare un ruolo attivo nella prevenzione della corruzione.

In quest'ottica, l'ANCI organizza percorsi formativi interni all'Associazione concernenti tanto la formazione generale, quanto quella specifica dei dipendenti destinatari di particolari funzioni in tema di prevenzione della corruzione.

L'ANCI, inoltre, attua politiche finalizzate a diffondere e incentivare il rispetto del principio di legalità presso tutti i Comuni associati.

Formazione interna

Per quanto attiene alle attività formative dedicate ai propri dipendenti, l'ANCI predisporrà, anche nel corso del triennio 2024-2026, articolati percorsi formativi rivolti a tutto il personale, con l'obiettivo di migliorare, uniformare e integrare le conoscenze del personale in materia di anticorruzione, trasparenza e appalti pubblici.

Nel 2017, fase di prima attuazione per l'Associazione della normativa anticorruzione e trasparenza, è stato organizzato un corso generale di inquadramento della materia ed un corso specifico sulla disciplina dei contratti pubblici, centrato essenzialmente sulle novità introdotte dal nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016).

Nel 2018 è proseguita l'attività di formazione specifica dei dipendenti attraverso un corso di tipo specialistico sul ruolo e i compiti del Responsabile Unico del Procedimento.

Nel 2019 le tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state approfondite attraverso un'attività di informazione che, su richiesta, il RPCT ha fornito agli uffici dell'ANCI nonché a quelli delle ANCI Regionali.

Nel 2020 è stata portata avanti l'azione di approfondimento di specifiche tematiche inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza attraverso un'attività di informazione che, su richiesta, il RPCT ha fornito agli uffici dell'ANCI nonché a quelli delle ANCI Regionali.

Nel 2021 sono state organizzate, in modalità telematica, due giornate di formazione: una dedicata alla tematica degli appalti e una dedicata alla tematica del conflitto di interesse e all'analisi del Codice di comportamento dell'ANCI.

Nel 2022 sono state fornite direttamente dal RPCT specifiche attività di informazione e approfondimento su singole tematiche ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

Nel 2023, i percorsi formativi sono stati attivati tramite la modalità "webinar".

I percorsi formativi continueranno negli anni 2024-2026 al fine di interessare progressivamente tutti i dipendenti dell'ANCI. Sarà dedicata particolare cura all'obiettivo di fornire a Dirigenti e Responsabili di Area le conoscenze utili a favorire l'individuazione di nuove misure di prevenzione della corruzione e la loro attuazione all'interno dell'ANCI, nonché di fornire al personale dipendente e ai referenti a supporto del RPCT gli strumenti conoscitivi necessari per una sempre più puntuale applicazione della normativa in materia di trasparenza e acquisiti di beni e servizi.

8.9 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024-2026

Di seguito si riporta la programmazione per il triennio 2024-2026 del presente Piano con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione.

Anno 2024

- esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2023 da parte del RPCT;
- definizione di obiettivi da assegnare ai Responsabili di Area inerenti direttamente il tema della trasparenza e dell'anticorruzione;
- attuazione continua degli obblighi in materia di trasparenza.

Anno 2025

- analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2024;
- definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2024.

Anno 2026

- analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2025;
- definizione di procedure di affinamento e miglioramento del Piano;
- ricognizione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi, valutando l'eventuale integrazione dei regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne.

9 LA TRASPARENZA

9.1 LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge n. 190/2012 (articolo 1, commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo n. 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha innovato in maniera significativa tale disciplina.

Il *Foia - Freedom of Information Act*, una delle più importanti novità introdotte, con la quale i cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto, ha spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino e del suo diritto di accesso civico attraverso:

- a) l’istituto dell’accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- b) la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

Va precisato che la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore con la legge n. 190/2012.

Con la redazione della Sezione Trasparenza del PTPCT 2024-2026, l’ANCI intende proseguire nell’attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni disciplinati dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La Sezione Trasparenza 2024-2026 definisce, dunque, le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività degli adempimenti sul sito web dell’ANCI, secondo quanto indicato dall’art.1 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Va segnalato che, nel PTPCT 2019-2021, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa, era previsto che l’intera disciplina di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013 si applicasse oltre che ai Dirigenti, anche ai Responsabili di Area. Tuttavia, a seguito di un’ordinanza sospensiva del TAR Lazio, l’ANAC, con la delibera n. 382 del 2017, aveva sospeso l’efficacia della sua precedente delibera n. 241 per ciò che riguardava l’applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere

c) ed f) del comma 1 del citato articolo 14 con riferimento ai redditi e alla situazione patrimoniale per i dirigenti.

Il TAR, inoltre, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale si è espressa in merito con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019. Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici riguardanti, in particolare, i compensi percepiti per lo svolgimento dell'incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.

La Corte ha argomentato la sua decisione sostenendo che il legislatore ha violato il principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nel momento in cui ha esteso tutti i citati obblighi di pubblicazione alla totalità dei dirigenti pubblici. Secondo i giudici costituzionali, infatti, i dati relativi ai redditi e al patrimonio personali non sono necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato. Pertanto, la Corte ha individuato nei soli dirigenti apicali delle amministrazioni statali (previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) coloro ai quali sono applicabili gli obblighi di pubblicazione.

L'ANCI, dunque, ha ottemperato a quanto stabilito dai giudici costituzionali e ha pubblicato i dati aggiornati al 2019, relativi al curriculum, all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, sul sito "Amministrazione Trasparente".

Va altresì segnalato che su tale tematica è intervenuto il DL n. 162/2019 (c.d. mille proroghe) che, all'articolo 1, comma 7, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, termine prorogato al 30 aprile 2021 dall'art. 1, comma 15 del DL n. 183/2020 (c.d. mille proroghe), della vigilanza e delle sanzioni riguardanti il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 14 nei confronti dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (ovvero i soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14). Il comma 7, come modificato dal citato Decreto n. 183/2020, inoltre, stabilisce l'emanazione, entro il medesimo termine del 30 aprile 2021, di un regolamento interministeriale che definisca quali dati dovranno essere pubblicati con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate. Tale regolamento, tuttavia, non è stato ancora emanato. Si resta, pertanto, in attesa del complessivo riordino della materia.

Va precisato che per gli anni dal 2018 al 2023 i Dirigenti e i Responsabili di Area hanno fornito al RPCT i dati previsti dall'art. 14, comma 1, lett. b), d), e), del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

9.2 IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in “*Amministrazione trasparente*” documenti, informazioni e dati corrisponde il diritto di chiunque di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo n. 33/2013.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni. Tale forma di accesso civico incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, rappresenta un diritto esercitabile da chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione “*per la riproduzione su supporti materiali*” (il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo) l'accesso civico è gratuito.

Nella sezione Trasparenza del Piano si troveranno gli ulteriori approfondimenti sul suindicato argomento e le misure di adeguamento previste dall'ANCI.

9.3 COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA

Le funzioni ed i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) sono attribuite alla Dott.ssa Stefania Dota, Vice Segretario Generale, incarico attribuito in data 20/12/2016 con atto di nomina del Presidente prot. 99 DIRAMM/LP/Fr/16.

Con particolare riferimento all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa, al RPCT competono le seguenti attività:

- il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte dell'ANCI degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la continuità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo d'indirizzo politico, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico;
- il controllo, in concerto con i Dirigenti e i Responsabili di Area dell'Associazione, della regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo sulla trasparenza;
- la segnalazione dei casi di adempimento o inadempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, come previsti dalla normativa vigente all'ufficio competente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare nonché al vertice politico dell'Associazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;
- la predisposizione e l'aggiornamento del PTPCT in relazione al Piano Nazionale Anticorruzione.

Nell'azione di monitoraggio, il RPCT si avvale del supporto e della collaborazione dei Responsabili di Area, così come definiti, da ultimo, dalla direttiva del 2 dicembre 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti, che sono tenuti a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e di controllo.

Con particolare riferimento all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa, i Dirigenti e i Responsabili di Area sono chiamati:

- ad adempiere agli obblighi presenti nel PTPCT;
- a garantire al RPCT il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti;
- a garantire l'integrità, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità dei dati e delle informazioni;
- a garantire l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità delle informazioni rispetto ai documenti originali, indicando la provenienza e/o la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

- a fornire tempestivamente al RPCT i dati previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- a segnalare al RPCT gli atti o i fatti accaduti nell'esercizio della loro attività tali da comportare un aggiornamento al PTPCT.

9.4 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE TRASPARENZA

Il RPCT ha provveduto alla divulgazione del presente PTPCT ai soggetti tenuti alla sua attuazione nonché alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Il PTPCT, inoltre, è stato illustrato nel corso degli incontri formativi per il personale. Il RPCT ha individuato strumenti e modalità atte a garantire la pubblicazione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto altresì del principio di proporzionalità oltretutto della disciplina in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679, interpretata anche alla luce delle delibere del Garante in materia di protezione dei dati personali, valutando eventualmente l'archiviazione dei dati non più aggiornati e non utili nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013.

Con riferimento alle azioni intraprese nel corso degli anni precedenti si evidenzia:

Anno 2019

Nel corso del 2019 il RPCT ha aggiornato costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Associazione, implementandola con i nuovi dati e informazioni prodottisi nel corso dell'anno.

Inoltre, ha verificato e monitorato lo stato di pubblicazione dei dati, sollecitando gli uffici alla loro trasmissione.

È stato, infine, adottato il *Regolamento di contabilità* che disciplina l'ordinamento contabile dell'ANCI, nel rispetto ed in coerenza con le disposizioni normative vigenti e con lo Statuto dell'Associazione.

Anno 2020

Nel corso del 2020 il RPCT ha aggiornato costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Associazione, implementandola con i nuovi dati e informazioni prodottisi nel corso dell'anno.

Inoltre, ha verificato e monitorato lo stato di pubblicazione dei dati, sollecitando gli uffici alla loro trasmissione.

Anno 2021

Nel corso del 2021 il RPCT ha aggiornato la sezione “Amministrazione trasparente”, ora “Società trasparente”, implementandola con i nuovi dati e informazioni prodottisi nel corso dell’anno.

Anno 2022

Nel corso del 2022 il RPCT ha costantemente aggiornato ed implementato la sezione “Società trasparente”.

Anno 2023

Nel corso del 2023 il RPCT ha costantemente aggiornato ed implementato la sezione “Società trasparente”.

9.5 PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 2023

Si riportano di seguito le principali azioni in materia di trasparenza amministrativa che si intende attuare nel corso dell’anno 2024:

- Monitoraggio dell’attuazione del PTPCT.
- Aggiornamento del sito web dell’ANCI con facilitazioni per l’individuazione delle informazioni e dei dati.
- Predisposizione di uno strumento per la registrazione degli accessi al sito “Amministrazione trasparente” (cd. contatore visite).
- Verifiche mirate da parte del RPCT sullo stato di pubblicazione dei dati.
- Adozione di un Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.
- Adozione di un Regolamento per il fondo economale.
- Pubblicazione sul sito dell’Elenco degli Operatori economici e dell’Elenco dei collaboratori.
- Aggiornamento della presente sezione, ove necessario.

9.6 MONITORAGGIO IN MATERIA DI TRASPARENZA

Al fine di monitorare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, da parte dei Dirigenti e Responsabili di Area dell’Associazione, saranno realizzate le seguenti attività:

- verifiche a campione: il RPCT effettua semestralmente generali verifiche a campione sul grado di evasione/tempestività degli obblighi di pubblicazione di tutti i settori/direzioni/uffici, redigendo apposita verbalizzazione;

- verifiche mirate: il RPCT effettua puntuali verifiche generali sul grado di evasione/tempestività degli obblighi di pubblicazione di tutti i settori/direzioni/uffici, redigendo apposita verbalizzazione, in caso presentazione di fondata istanza di accesso civico.

Non si esclude la possibilità di integrare le previsioni della trasparenza ed anticorruzione, una volta raggiunta un sufficiente livello di conoscenza delle materie e di padronanza dei sistemi che permettono ai singoli Dirigenti e Responsabili di Area di applicare le normative relative alla trasparenza nonché di creare un meccanismo di valutazione degli obiettivi assegnati dall'Associazione da parte di tutte le sue funzioni. In tale ottica, si organizzeranno i principali Organi di vertice e quelli coinvolti nell'attuazione dei singoli piani (Presidente, Segretario Generale, Vice Segretari Generali, RPCT) al fine di rendere la presente sezione e il Piano parti integranti del quotidiano agire dell'ANCI.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Presidente
Antonio Decaro

